



CONI

Monitoraggio Attività Legislativa

Giugno 2017

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 28 giugno u.s. il Decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2007, recante linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

Con riferimento all'esame della PDL 3960/AC – RANUCCI (PD), in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle FSN, DSA e degli EPS, il Governo ha trasmesso una relazione tecnica concernente il coordinamento della disciplina prevista per gli organi del CIP con la normativa vigente (d.lgs. n. 43/2007).

Publicati in Gazzetta Ufficiale del 23 giugno u.s. la Legge 21 giugno 2007, n. 96, di conversione, con modificazioni, della c.d. manovra correttiva ed il Testo coordinato del D.L. 24 aprile 2007, n. 50. In particolare, si prevedono, tra l'altro, misure urgenti per il rilancio economico e sociale e, nell'ambito di queste, investimenti per eventi sportivi.

L'Assemblea del Senato della Repubblica ha avviato la discussione del DDL 2092/AS - INIZIATIVA POPOLARE / DEPUTATI ed abbinati, recante disposizioni sulla cittadinanza, nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati senza relazione, in quanto la Commissione Affari Costituzionali (I) non ha concluso l'esame del provvedimento.

1

Gazzetta Ufficiale

- | | | |
|------------|---|-------|
| 1.1 | MINISTERO DELLA SALUTE -DECRETO 26 GIUGNO 2017
Linee guida su dotazione e utilizzo di de | 5 |
| 1.2 | LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96 E TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50
Ryder Cup 2022, Cortina 2021/ 2022 e impiantistica sportiva | 6-7-8 |
| 1.3 | DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95
Revisione dei ruoli delle Forze di polizia | 8-9 |
| 1.4 | DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 97
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco | 9 |
| 1.5 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -DECRETO 22 DICEMBRE 2016
Emissione francobolli serie tematica "Lo Sport" | 10 |
| 1.6 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -DECRETO 22 DICEMBRE 2016
Emissione francobollo dedicato alla Federazione Pugilistica Italiana | 10 |
| 1.7 | LEGGE 16 MAGGIO 2017, N. 78
Convenzione in materia ^{FA} stale Italia – Romania | 11 |
| 1.8 | LEGGE 16 MAGGIO 2017, N. 84
Convenzione in materia ^{FA} stale Italia – Barbados | 11 |

2

Camera dei Deputati

- | | | |
|------------|---|-------|
| 2.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – PDL 3960
Limiti al rinnovo dei mandati degli organi CONI, FSN, DSA, e EPS | 12 |
| 2.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA – PDL 4144
Disposizioni in materia di aree protette | 13 |
| 2.3 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 104 ED ABBINATE
Promozione dell'invecchiamento attivo | 14 |
| 2.4 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 521 ED ABBINATE
Risorse destinate alla pesca sportiva | 15-16 |
| 2.5 | ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE – PDL 4478
Lavoro complementare | 16 |
| 2.6 | ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - PDL 4506
Guida alpina e qualifica di attività usurante | 17 |
| 2.7 | TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Commissario per l'evento sportivo Cortina 2021
Piano degli interventi | 17 |

3	Senato della Repubblica	
3.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL2092 ED ABBINATI Disposizioni sulla cittadinanza	8
3.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL2860 Crescita economica nel Mezzogiorno	9
3.3	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 320 ED ABBINATO Disciplina attività subacquee	20
<hr/>		
4	Parlamento	
4.1	ATTO DI NOMINA N. 108 Parere nomina Abodi a Presidente ICS	2
<hr/>		
5	Presidenza del Consiglio dei Ministri	
5.1	APPROVAZIONE DECRETI LEGISLATIVI Riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e del cinque per mille	22

1.1 LINEE GUIDA SU DOTAZIONE E UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI

Ministero della Salute
Decreto 26 giugno 2017

“Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.”

Publicato in Gazzetta Ufficiale:
28 giugno 2017 - Serie Generale n. 149

Il provvedimento, costituito da 4 articoli, è finalizzato a precisare ed integrare le linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore, sia all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonché in relazione alle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi.

Nello specifico, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita previsto nella normativa di riferimento si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche a) attraverso l'utilizzo di un impianto sportivo che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) garantendo la presenza di un soggetto debitamente formato all'uso del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli Enti di Promozione Sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre associazioni e società dilettantistiche.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche,

quindi, prima di ogni gara e attraverso propri referenti all'uopo incaricati, hanno l'obbligo di accertare sia la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo sia che lo stesso sia regolarmente mantenuto e perfettamente funzionante. Inoltre, le associazioni e società sportive dilettantistiche utilizzatrici dell'impianto sportivo devono accertarsi e garantirsi la presenza di una persona debitamente formata all'uso del dispositivo - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 24 aprile 2013 - durante le gare dalle stesse organizzate.

In caso di mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata all'interno dell'impianto sportivo - ferme le eventuali responsabilità di natura civilistica e penale - si prevede l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva all'interno dell'impianto medesimo, risultando quest'ultimo inutilizzabile.

Da ultimo, si precisa che l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita non si applica alle gare che si tengono al di fuori degli impianti sportivi (sia coperti che scoperti) ed a quelle relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2017.

Legge 21 giugno 2017, n. 96

e

Testo coordinato del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”

“Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.»

Publicati in Gazzetta Ufficiale:

23 giugno 2017 - Serie Generale n. 44

Supplemento Ordinario n. 3

Il testo del decreto-legge n. 50/2017 coordinato con la legge di conversione n. 96/2017 è costituito da 3 articoli.

Il provvedimento dispone, tra l'altro, misure urgenti per il rilancio economico e sociale (titolo IV) e, nell'ambito di queste, investimenti per eventi sportivi (capo III – articoli 61, 62 e 63).

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'iter parlamentare, il Governo ha espresso parere favorevole sull'**O.d.g. n. 9/4444-A/48 - ZARATTI (MDP)** (relativo al rispetto di parametri di ecocompatibilità, di standard dell'ambiente urbano e di una percentuale minima destinata a servizi pubblici, nell'ambito delle norme sull'impiantistica sportiva), nonché sull'**O.d.g. n. 9/4444-A/134 - RUBINATO (PD)** – testo riformulato (concernente l'affidamento dei servizi di gestione di impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro). Inoltre, ha accolto l'**O.d.g. G/2853/89/5 - CIOFFI (M5S)** (relativo alla trasmissione in ogni caso al sindaco, per l'approvazione del consiglio comunale, del verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria, nell'ambito

delle norme sull'impiantistica sportiva), l'**O.d.g. G/2853/126/5 – LUIGI MARINO (AP)** (attinente la tutela del diritto di proprietà e di altri diritti reali sugli immobili con destinazione alberghiera e sulle strutture destinate ad attività turistico-ricettive preesistenti al piano commissariale degli interventi per la realizzazione di eventi sportivi di sci alpino) e l'**O.d.g. G/2853/178/5 – PUPPATO (PD)** (concernente gli interventi sulla linea ferroviaria Padova – Calalzo da ricomprendere tra quelli necessari per la realizzazione di eventi sportivi di sci alpino). Si riporta una sintesi del testo degli articoli di interesse del decreto-legge, come modificati / inseriti nel corso dell'iter parlamentare.

ARTICOLO 61 - EVENTI SPORTIVI DI SCI ALPINO

- il comma 1 prevede la nomina di un commissario incaricato di attuare il piano degli interventi necessari a consentire lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei mondiali di sci alpino, in programma a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021 ;

- i commi da 2 a 4 dettano norme procedurali per la predisposizione e l'approvazione del citato piano, mentre i commi da 5 a 10 definiscono compiti e poteri del commissario per l'attuazione del medesimo piano degli interventi;
- il comma 11 prevede che gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto mettano a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività commissariale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza;
- il comma 12 autorizza la spesa complessiva di 40 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1, che si aggiungono alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo;
- il comma 13 dispone la nomina del Presidente pro-tempore di ANAS quale commissario per l'individuazione, la progettazione e la tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno;
- il comma 14 dispone che il commissario possa avvalersi delle strutture di ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti territoriali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza;
- il comma 15 prevede che il commissario predisponga un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale;
- i commi da 16 a 22 hanno carattere procedurale, definendo modalità di approvazione e attuazione del piano degli interventi e compiti del commissario;
- il comma 23 prevede che il piano degli interventi sulla rete viaria sia finanziato con le risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato con ANAS, nonché con le risorse di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017);
- i commi da 24 a 27 recano ulteriori disposizioni di carattere procedurale.

ARTICOLO 62 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

- il comma 1 prevede che lo studio di fattibilità possa ricomprendere: a) la costruzione di immobili (nel rispetto di determinati criteri e limiti) con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o

alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale; b) la demolizione dell'impianto da dismettere, ovvero la sua demolizione e ricostruzione, o ancora la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi; c) la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto (per una durata massima rispettivamente di novant'anni e di trent'anni) su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero su altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Inoltre, dispone l'esame comparativo di eventuali istanze concorrenti da parte della conferenza di servizi preliminare, per individuare quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria;

- il comma 2 definisce le modalità di redazione del progetto definitivo, con l'indicazione della documentazione di cui deve essere corredato;
- il comma 2-bis prevede semplificazioni per la conferenza di servizi decisoria e specifica il valore del verbale conclusivo di approvazione del progetto;
- il comma 3 disciplina l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali da parte dell'associazione o società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo;
- il comma 4 stabilisce che per gli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente debba essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti di società o associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto;
- il comma 5 prevede l'applicazione dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo alle controversie aventi ad oggetto i verbali conclusivi delle conferenze di servizi (preliminare e decisoria) e l'aggiudicazione della concessione;
- il comma 5-bis introduce disposizioni relative ad impianti sportivi di minore capienza;
- il comma 5-ter è volto a coordinare tale disciplina con l'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO 63 - MISURE PER LA RYDER CUP 2022

- il comma 1 prevede che, per il periodo 2017/2027, per la parte non coperta dal contributo statale, sia concessa a favore di Ryder Cup

Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare massimo di 97 milioni. Inoltre, si rinvia ad un decreto ministeriale per i profili tecnici di operatività della garanzia;

- il comma 2 dispone che la Federazione Italiana Golf fornisca annualmente una relazione sulle attività svolte ed una rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

ARTICOLO 54-BIS - DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI LIBRETTO FAMIGLIA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

- il comma 7, lettera d), prevede che le amministrazioni pubbliche possano fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (in deroga al comma 4, lettera a), nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20) esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, tra l'altro, per l'organizzazione di manifestazioni anche sportive.

1.3 REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

22 giugno 2017 - Serie Generale n. 43
Supplemento Ordinario n. 30

Il provvedimento, costituito da 48 articoli ed adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 24/2015, in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione, provvede alla revisione dei ruoli delle quattro Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e Corpo di Polizia Penitenziaria).

In particolare:

- POLIZIA DI STATO (Capo I)

Con riferimento al regime di accesso, l'articolo 1, comma 1, lettera e) - modificando l'articolo 6 del DPR n. 335/1982 - eleva, tra l'altro, il titolo di studio per l'accesso al ruolo iniziale degli agenti e assistenti (numero 1). Una deroga a tale requisito è prevista per il reclutamento degli atleti dei Gruppi Sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", per i quali è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (numero 2).

Nell'ambito delle disposizioni comuni per la Polizia

di Stato (articolo 3), si prevede - commi da 9 a 11 - la possibilità di istituire la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme oro, demandando ad un regolamento la disciplina delle modalità d'impiego del personale, con l'osservanza di specifici criteri.

- ARMA DEI CARABINIERI (Capo II)

In merito al titolo di studio per la partecipazione ai concorsi relativi al reclutamento nel ruolo degli appuntati e carabinieri, l'articolo 22, comma 1, lettera b) - novellando l'articolo 707 del D Lgs. n. 66/2000 - sostituisce l'attuale requisito del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione con il diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario (numero 1). Il diploma di istruzione secondaria di primo grado è invece richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 524 del Codice dell'ordinamento militare (numero 2).

- CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (Capo III)

L'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2, inserisce il comma 1-bis all'articolo 6 del D Lgs. n. 99/ 995, disponendo che per il reclutamento degli allievi finanziari da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti non siano richiesti i requisiti fisici e i titoli di studio, normalmente necessari per gli altri allievi da reclutare (numeri 3 e 4)

- CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA (Capo IV)

L'articolo 37, comma 2 - modificando l'articolo 5 del D Lgs. n. 443/ 992 - eleva il titolo di studio per il concorso ad allievo agente, da diploma di scuola media a diploma di scuola superiore (lettera a), con deroga in caso di accesso ai gruppi sportivi del Corpo per i quali è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (lettera b)

RUOLO DEI DIRETTIVI GINNICO-SPORTIVI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

“Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

23 giugno 2017 - Serie Generale n. 44

Il provvedimento, costituito da 8 articoli, prevede, tra l'altro, modifiche al Titolo II del decreto legislativo n. 217/2005, recante l'ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riferimento al concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi, l'articolo 9, comma 3, introduce la riserva del 10% dei posti

per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che - alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione - sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo.

1.5 EMISSIONE FRANCOBOLLI SERIE TEMATICA "LO SPORT"

Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto 22 dicembre 2016

“Emissioni, nell’anno 2017, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «il Patrimonio artistico e culturale italiano», «lo Sport», il «Patrimonio naturale e paesaggistico», «le Eccellenze del sapere», «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico», «il Senso civico» e «le Ricorrenze»”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
8 giugno 2017 - Serie Generale n. 13

Il provvedimento è costituito da due articoli. L’articolo 1 autorizza le emissioni, nell’anno 2017, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche, tra le altre, «lo

Sport». L’articolo 2 rimette ai successivi decreti la determinazione dei valori e delle caratteristiche delle carte valori postali.

1.6 EMISSIONE FRANCOBOLLO DEDICATO ALLA FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto 22 dicembre 2016

“Emissione, nell’anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato alla Federazione Pugilistica Italiana, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,95”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
8 giugno 2017 - Serie Generale n. 13

Il provvedimento è costituito da un unico articolo e reca l’emissione, nell’anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport» dedicato alla Federazione pugilistica italiana, nel centenario della fondazione

La vignetta raffigura, in primo piano su un fondo di guantoni da boxe stilizzati, il logo del centenario della Federazione pugilistica italiana. Completano il francobollo la scritta «Italia» e il valore «€ 0,95»

1.7 CONVENZIONE IN MATERIA FISCALE ITALIA – ROMANIA

Legge 16 maggio 2017, n. 78

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

9 giugno 2017 - Serie Generale n. 32

Il provvedimento è costituito dalla Convenzione, dal Protocollo aggiuntivo e dal relativo articolato di ratifica.

La Convenzione, composta di 31 articoli, è finalizzata a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e a prevenire le evasioni fiscali. Nello specifico, l'articolo 7 dispone che i redditi percepiti da un residente di uno Stato per attività svolta nell'altro Stato in qualità di artista, musicista o sportivo, siano imponibili nel Paese di

prestazione dell'attività.

Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo ma a un altro soggetto. Infine, si prevede che i redditi ritratti da artisti, musicisti o sportivi, residenti in uno Stato, da attività svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto tra i medesimi Stati, non siano imponibili in detto altro Stato. La legge di ratifica si compone di 4 articoli.

1.8 CONVENZIONE IN MATERIA FISCALE ITALIA – BARBADOS

Legge 16 maggio 2017, n. 84

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

4 giugno 2017 - Serie Generale n. 36

Il provvedimento è costituito dalla Convenzione e dal relativo articolato di ratifica.

La Convenzione, composta di 31 articoli, è finalizzata a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e a prevenire le evasioni fiscali. Nello specifico, l'articolo 7 dispone che i redditi percepiti da un residente di uno Stato per attività svolta nell'altro Stato in qualità di artista, musicista o sportivo, siano imponibili nel Paese di prestazione dell'attività.

Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui i

compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo ma a un altro soggetto. Infine, si prevede che i redditi ritratti da un residente di uno Stato dalle predette attività esercitate nell'altro Stato siano imponibili soltanto nel primo Stato se tali attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, o se sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambi culturali convenuto tra i medesimi Stati.

La legge di ratifica si compone di 3 articoli.

2.1 LIMITI AL RINNOVO DEI MANDATI DEGLI ORGANI CONI, FSN, DSA E EPS

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 3960/AC - RANUCCI (PD)

“Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali”

NORME D'INTERESSE Intero articolato

Stato: 2^o lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 361/AS)

Presentazione: 2 aprile 20¹³

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
5 giugno 20¹³

Relatrice: Josefa IDEM (PD)

Avvio Iter Commissione: 28 gennaio 20¹⁴

Ultima seduta: 30 settembre 20¹⁵

Avvio Iter Assemblea: 30 giugno 20¹⁶

Approvato: 30 giugno 20¹⁶

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmessa dal Senato della Repubblica:

1^o luglio 20¹⁶

Assegnazione Commissione Cultura (VII):
6 luglio 20¹⁶

Relatrice: Maria COSCIA (PD)

Avvio Iter Commissione: 5 aprile 20¹⁷

Limite di tre mandati, esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, estensione della normativa al CIP e disciplina transitoria.

7 giugno u.s.

La Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento e la presidente, PICCOLI NARDELLI (PD), ha comunicato che il Governo ha trasmesso una relazione tecnica concernente il limite di tre mandati per gli organi del CIP (articolo 3 della proposta di legge) ed il coordinamento di tale previsione con la normativa vigente (articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 43/20¹⁷) che pone il limite di due mandati, pur

consentendo un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Nello specifico, il Governo ha concluso ritenendo possibile approvare l'articolo 3 della proposta di legge, in forza del principio **lex posterior derogat priori**, contenuto nell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
PDL 4144/AC – D’ALI’ (FI)

“Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette”

In abbinamento con

PDL 2023/AC - MANNINO (M5S)

“Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nomina dei presidenti e dei direttori degli enti parco, nonché di cause di incompatibilità e decadenza relative a tali cariche”

PDL 2058/AC - TERZONI (M5S)

“Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di esercizio delle funzioni di guardia-parco da parte dei dipendenti degli organismi di gestione di aree naturali protette ai fini della sorveglianza sui territori delle medesime”

PDL 3480/AC - BORGHI (PD)

“Istituzione del parco nazionale della Val Grande e delle Alpi Lepontine”

PDL 1987/AC - TERZONI (M5S)

“Istituzione del Parco nazionale del Matese”

NORME D’INTERESSE TESTO BASE

Articolo 2 - Articolo , comma - Articolo 2, commi e 3 - Articolo 7, comma

Stato: 2ª lettura - Assemblea

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 119/AS)

Presentazione: 5 marzo 20 3

Assegnazione Commissione Ambiente (XIII): 8 maggio 20 3

Relatore: Massimo CALEO (PD)

Avvio Iter Commissione: 8 settembre 20 3

Ultima seduta: 20 ottobre 20 6

Avvio Iter Assemblea: 3 novembre 20 6

Approvato: 0 novembre 20 6

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmessa dal Senato della Repubblica:

novembre 20 6

Assegnazione Commissione Ambiente (VIII):

5 novembre 20 6

Relatore: Enrico BORGHI (PD)

Avvio Iter Commissione: 20 dicembre 20 6

Ultima seduta: 23 marzo 20 7

Avvio Iter Assemblea: 27 marzo 20 7

Approvato: 20 giugno 20 7

Attività vietate nelle aree marine protette (AMP) e possibili parziali deroghe, nomina di una consulta dell’AMP e quadro sanzionatorio delle violazioni della legge.

15-20 giugno uu.ss.

L’Assemblea di Montecitorio ha approvato con modificazioni, in seconda lettura, la PDL 4 44/AC - D’ALI’ (FI), risultando quindi assorbite le proposte di legge abbinate

Per quanto di interesse, sono stati approvati i seguenti emendamenti **12.600 – COMMISSIONE** che apporta modifiche formali e di coordinamento alla di-

sposizione soppressiva delle commissioni di riserva, istituite dall’articolo 28 della legge n. 979/ 982 presso ogni competente Capitaneria di porto; **2.01000 (Nuova formulazione) – COMMISSIONE**, nel testo subemendato, che introduce un articolo aggiuntivo volto a modificare la disciplina delle misure di incentivazione previste per specifici obiettivi, tra cui sono comprese le attività sportive compatibili.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 104/AC - BINETTI (Misto) ed abbinato

“Disposizioni concernenti l’impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale”

NORME D’INTERESSE TESTO UNIFICATO

Articolo 4, comma 1, lettera d)
Articolo 7, comma 1

Stato: 1^a lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 15 marzo 2013

Assegnazione Commissione Affari Sociali (XII):
7 maggio 2013

Relatore: Edoardo PATRIARCA (PD)

Avvio Iter Commissione: 9 maggio 2016

Promozione di eventi sportivi quale attività di utilità sociale e sostegno dell’educazione motoria e fisica.

8 giugno u.s.

La Commissione ha deliberato di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell’esame dei provvedimenti.

In particolare, l’articolato mira a sostenere politiche volte all’invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.

Tra le attività di utilità sociale, l’articolo 4, comma 1, lettera d), prevede la promozione di eventi sportivi e del turismo sociale.

L’articolo 3 disciplina la programmazione degli interventi da parte dei comuni, mentre l’articolo 5 dispone l’obbligo per gli stessi di assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento di tali attività, nonché per la respon-

sabilità civile verso terzi.

Gli articoli 6 e 7 - che concernono la formazione permanente, la prevenzione ed il mantenimento del benessere - vedono il coinvolgimento, rispettivamente, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero della Salute per la promozione di protocolli operativi volti alla realizzazione di progetti per mettere a disposizione delle nuove generazioni i saperi e le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane, nonché alla diffusione di corretti stili di vita ed al sostegno dell’educazione motoria e fisica.

L’articolo 8 prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo - con una dotazione annua pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 - finalizzato al finanziamento di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali.

L’articolo 9 reca la copertura finanziaria.

2.4 RISORSE DESTINATE ALLA PESCA SPORTIVA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 521/AC - OLIVERIO (PD)

“Interventi per il settore ittico”

In abbinamento con

PDL 338/AC - CATANOSO (FI-PDL)
“Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi”

PDL 339/AC - CATANOSO (FI-PDL)
“Modifica delle disposizioni concernenti i limiti di distanza dalla costa per l'esercizio della pesca marittima ravvicinata”

PDL 1124/AC - CAON (M-FARE)
“Disposizioni per il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura”

PDL 4419/AC - VENITTELLI (PD)
“Interventi per il settore ittico nonché deleghe al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca e acquacoltura e per il sostegno dei lavoratori addetti alla pesca professionale”

NORME D'INTERESSE TESTO UNIFICATO

Articolo 3, comma

Articolo 8, comma , lettera a)

Articoli , 2, 3, 5, 6, 7

Stato: 1^a lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 25 marzo 2013

Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):
20 maggio 2013

Relatore: Luciano AGOSTINI (MDP)

Avvio Iter Commissione: 29 maggio 2013

Contributo annuo per l'attività di pesca sportiva in mare: il 20% delle risorse è destinato alla promozione della pesca sportiva.

COMMISSIONE GIUSTIZIA (II) - sede consultiva 28 giugno u.s.

La Commissione ha espresso PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI ED OSSERVAZIONE sul provvedimento

Si riportano le condizioni e l'osservazione previste nel citato parere, attinenti l'articolo 7 “Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura” del nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto ed adottato come testo base

CONDIZIONI

“1) l'articolo 17, comma 2, la lettera b), sia sostituita dalla seguente: Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro;
2) all'articolo 17, al comma 2, lettere a), c), capoverso comma 5-bis, ed f), le parole «sino a un terzo» siano sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;
3) all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera d),

sia aggiunta la seguente: d-bis) al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*)»;

4) all'articolo 17, comma 2, sia soppressa la lettera e);

5) all'articolo 17, comma 3, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pe-

sce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.»

OSSERVAZIONE

“all'articolo 17, comma 2, lettera c), la Commissione di merito valuti la congruità delle sanzioni minime ivi previste.”

2.5 LAVORO COMPLEMENTARE

ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 4478/AC - CATALANO (CI)

Presentazione: 10 maggio 2017
Assegnazione Commissione Lavoro (XI):
10 giugno 2017

“Disciplina del lavoro complementare”

La proposta di legge disciplina le prestazioni svolte da lavoratori, non professionisti, come mera attività complementare all'attività di lavoro o fonte di reddito principale, tra le quali, per quanto di interesse, la realizzazione di manifestazioni sportive, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro.

Tali attività lavorative, anche se svolte in favore di più beneficiari, non possono dar luogo a compensi superiori a 7.000,00 euro lordi annui e non producono reddito imponibile a fini fiscali. Sul reddito lordo derivante dalla prestazione sono trattenuti alla fonte dall'INPS il 3% per contributi previdenziali e il 7% per fini assicurativi contro gli infortuni.

Il ricorso alle prestazioni di lavoro complementare, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica da

parte dell'INPS, presso cui sono archiviati i dati raccolti in formato di tipo aperto nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale. I dati sono disponibili alle Forze dell'Ordine per lo svolgimento di attività di indagine e di controllo, mediante accesso alla piattaforma telematica, e di terzi nel rispetto della tutela della riservatezza, previo consenso del lavoratore.

L'accertato utilizzo improprio delle forme di lavoro complementare comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

Infine, al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio è garantito l'anonimato e viene riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione - nel previsto limite massimo - a conclusione delle attività di accertamento.

ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 4506/AC – MARGUERETTAZ (M-MIN)

Presentazione: 23 maggio 2007
Assegnazione Commissione Lavoro (XI):
13 giugno 2007

“Riconoscimento della qualifica di attività particolarmente usurante per il lavoro di guida alpina”

La proposta di legge - modificando l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999

- dispone l'inserimento dell'attività di guida alpina nell'elenco delle mansioni particolarmente usuranti.

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Commissario per l'evento sportivo Cortina 2021

29 giugno u.s.

Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 ha trasmesso il piano degli interventi di adeguamento

della viabilità statale in provincia di Belluno, predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2007, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2007, n. 96. Questo documento è stato trasmesso alla Commissione Ambiente (VIII).

3.1 DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
DDL 2092/AS - INIZIATIVA POPOLARE /
DEPUTATI ed abbinati

“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e
altre disposizioni in materia di cittadinanza”

NORME D'INTERESSE TESTO BASE
Intero articolato

Stato: 2^a lettura - Assemblea

CAMERA DEI DEPUTATI (PDL 9/AC)

Presentazione: 6 marzo 20⁰²

Assegnazione Commissione Affari

Costituzionali (I): 7 maggio 20⁰³

Relatori: Marilena FABBRI (PD),
Gianclaudio BRESSA (PD),
Annagrazia CALABRIA (FI-PDL)

Avvio Iter Commissione: 27 giugno 20⁰³

Ultima seduta: 24 settembre 20⁰⁵

Avvio Iter Assemblea: 28 settembre 20⁰⁵

Approvato: 3 ottobre 20⁰⁵

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dalla Camera dei Deputati:

3 ottobre 20⁰⁵

Assegnazione Commissione Affari

Costituzionali (I): 4 ottobre 20⁰⁵

Relatore: Doris LO MORO (Art. 1-MDP)

Avvio Iter Commissione: 27 ottobre 20⁰⁵

Ultima seduta: 4 giugno 20⁰⁷

Avvio Iter Assemblea: 5 giugno 20⁰⁷

Disposizioni sull'acquisto della cittadinanza italiana (*ius soli* e *ius culturae*) con effetti impliciti sullo sport.

15 giugno u.s.

L'Assemblea del Senato della Repubblica ha avviato la discussione del provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati senza relazione, in quanto la Commissione Affari Costituzionali (I) non ha concluso l'esame del disegno di legge, recante modifiche alla legge n. 9 / 1992 e altre disposizioni in materia di

cittadinanza.

Il Presidente della Commissione Affari Costituzionali (I), TORRISI (AP), ha affermato che le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (*ius soli*) e nell'introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito a un percorso scolastico (*ius culturae*).

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2860/AS - DE VINCENTI

“Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”

NORME D'INTERESSE Articolo

Stato: 1^a lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 20 giugno 2017

Assegnazione Commissione Bilancio (M):
22 giugno 2017

Relatori: Simona VICARI (AP),
Salvatore TOMASELLI (PD)

Avvio Iter Commissione: 27 giugno 2017

Realizzazione di interventi educativi e partenariati tra reti di istituzioni scolastiche e strutture territoriali del CONI, delle FSN, DSA e degli EPS.

27 giugno u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti del decreto-legge da parte della relatrice VICARI (AP) ed ha convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Per quanto di interesse, l'articolo 1^o concerne interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno.

In particolare, i commi 1^o e 2 dispongono rispettivamente che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti un decreto per individuare le aree di esclusione sociale e che indica una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi edu-

cativi di durata biennale, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

Il comma 3 specifica i soggetti che possono partecipare a tale procedura, ossia le reti di istituzioni scolastiche presenti in dette aree che abbiano attivato - per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale - partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.

Il comma 4 attiene al finanziamento della procedura

3.3 DISCIPLINA ATTIVITÀ SUBACQUEE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 320/AS - DI BIAGIO (AP)

“Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”

In abbinamento con

DDL 1389/AS - DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL)
“Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”

NORME D'INTERESSE TESTO BASE

Articolo 4, comma 1

Stato: 1^a lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 26 marzo 2013

Assegnazione Commissione Industria (X):

6 agosto 2013

Relatore: Bruno ASTORRE (PD)

Avvio Iter Commissione: 8 ottobre 2013

Principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere ricreativo.

14 giugno u.s.

La Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento e la vice presidente, PELINO (FI), ha avvertito che sono stati presentati alcuni emendamenti riferiti al nuovo testo del DDL 320/AS - DI BIAGIO (AP), adottato come testo base per il seguito dei lavori.

In particolare, si riporta una proposta emendativa, relativa all'articolo di interesse.

14.1 - BUCCARELLA (M5S)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte da persone in possesso di un brevetto subacqueo di primo livello i cui standard operativi includano la comprensione dei principali rischi dell'attività».

4.1 PARERE NOMINA ABODI A PRESIDENTE ICS

ATTO DI NOMINA N. 108

28 giugno u.s.

Le Commissioni Finanze (VI) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso

pareri favorevoli sulla proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo.

5.1 RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL'IMPRESA SOCIALE E DEL CINQUE PER MILLE

APPROVAZIONE DECRETI LEGISLATIVI

“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo I, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”

“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma della legge 6 giugno 2016, n.106”

“Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma I, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106”

28 giugno u.s.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106)

Con riferimento al Codice del Terzo settore, la Commissione Affari Sociali (XII) della Camera dei Deputati - in seguito alla prima approvazione da parte del Consiglio dei ministri - ha espresso PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI E OSSERVAZIONI sul provvedimento

Si riportano alcune premesse ed un'osservazione del citato parere, strettamente attinenti allo sport

PREMESSE

“sottolineato come la riforma in oggetto non riguarda la totalità delle realtà presenti nel mondo dell'associazionismo in quanto, oltre alla tutela costituzionale della libertà di associazione, garantita dagli articoli 2 e 18 della Costituzione, rimangono in vigore gli articoli del libro primo, titolo II, del codice civile, che regolano la materia delle associazioni e delle fondazioni. Il Codice riguarda, quindi, gli enti

che scelgono di aderire al Terzo settore e di iscriversi al Registro unico nazionale, che è condizione necessaria per l'applicabilità del Codice;”

“evidenziato, tuttavia, come non venga data piena attuazione agli obiettivi posti alla base della legge n. 106 del 2016 soprattutto perché, permanendo la normativa di carattere generale del codice civile, e prevedendo il Codice una serie di nuovi adempimenti burocratici decisamente onerosi, a fronte di vantaggi fiscali in continuità con il passato, una parte dei soggetti interessati potrebbe ritenere più vantaggioso rimanere nell'ambito della normativa dettata dal codice civile. Il fenomeno è particolarmente evidente per le associazioni sportive, per le quali è indubbio che la legge 16 dicembre 1991, n. 398, risulti più vantaggiosa; altrettanto si può ipotizzare per gli enti ecclesiastici;”

OSSERVAZIONE

“kk) agli articoli 80 e 86, introdurre una norma interpretativa volta a chiarire che continuano, in ogni caso, a trovare applicazione le norme contenute nell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;”